

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI
VIOLENZA**

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e partita IVA 00337460224, rappresentata da *****, nato/a *****, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 7106 del 1998

e

_____, con sede legale in _____, C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Servizio

1. Il Servizio Residenziale per donne vittime di violenza (di seguito Servizio), articolato in Casa rifugio e Abitare accompagnato, di cui alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023, tutela le donne, con o senza figli, che subiscono, o abbiano subito, violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica.
2. Il Servizio richiede una gestione coordinata con lo scopo di assicurare una presa in carico unitaria e di filiera offrendo ospitalità e protezione, nonché sostegno nella scelta, alla donna che decida di sottrarsi alla violenza, anche in situazioni di emergenza.

3. Il Soggetto gestore garantisce la connessione funzionale e di raccordo tra Casa rifugio e Abitare accompagnato, al fine di realizzare:
 - a. una presa in carico unitaria;
 - b. l'intervento tempestivo delle operatrici nel caso di urgenze;
 - c. il presidio per particolari condizioni di criticità.
4. Il Servizio garantisce supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta, accolti insieme alla madre. L'accoglienza avviene tramite un progetto personalizzato di accoglienza stabilito insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale.
5. Il contenuto delle relative schede del Catalogo indicate al comma 1 è integrato dalle previsioni contenute nel Bando di concessione del contributo relativo alla realizzazione del Servizio in oggetto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. ____ del _____ (di seguito Bando), che qui si intendono integralmente richiamate oltreché dalle disposizioni della presente convenzione.
6. La finalità del Servizio è offrire protezione e sostegno alle donne, in uno spazio che possano sentire sicuro e che ne salvaguardi l'incolumità fisica e psichica; aiutare la donna a comprendere i meccanismi della violenza al fine di individuare efficaci strategie per uscire dalla situazione di violenza; accompagnare la donna nel riconoscimento e nel rafforzamento delle proprie risorse per porre le basi di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente; sostenere il percorso evolutivo e l'elaborazione della situazione di violenza dei/delle figli/e accolti/e insieme alla madre, coinvolti/e direttamente o indirettamente nella dinamica violenta.
7. L'accoglienza delle donne vittime di violenza è gratuita e avviene indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione, situazione finanziaria e dall'intenzione della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore delle violenze.
8. Il Servizio offre supporto e collabora con il Servizio sociale territoriale, le Forze dell'Ordine e la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali territoriali anche attraverso attività di consulenza, valutazione del rischio e gestione delle emergenze.

Art. 2

Fabbisogno garantito dal Soggetto gestore

1. Per la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore garantisce l'accoglienza di 13 donne/ nuclei, attraverso la messa a disposizione di:

- ❖ n. ___ alloggi (intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto) per Casa rifugio;
 - ❖ n. ___ alloggi (intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto) per Abitare accompagnato.
2. Nel limite del contributo concesso, in caso di necessità e di urgenza, è possibile derogare, per non più di 90 giorni annui complessivi, al numero massimo consentito, accogliendo un ulteriore donna/nucleo, previa comunicazione alla Struttura provinciale competente. L'accoglienza di ciascun nucleo in deroga non può superare i 30 giorni.

SEZIONE I - CASA RIFUGIO

Art. 3

Destinatarie del servizio Casa Rifugio

1. La Casa rifugio si rivolge a donne maggiorenni residenti nella provincia di Trento, ed ai/alle loro eventuali figli/e minorenni, che subiscono, o abbiano subito, violenza e che non siano portatrici di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti, disabilità fisica o psichica,...) tali da richiedere un'assistenza continua e/o specializzata, indipendentemente dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.
2. Nei casi di pronta emergenza o per rispondere a bisogni indifferibili ed a situazioni di particolare gravità, possono essere accolte, per non più di 5 giorni, donne provenienti da fuori provincia e loro eventuali figli/e, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa. In tal caso i relativi costi restano a carico del bilancio provinciale.
3. Per periodi superiori a quelli previsti nel comma precedente la relativa tariffa/retta è addebitata all'Ente pubblico territorialmente competente con decorrenza dal primo giorno di inserimento.
4. Nei casi di inserimenti programmati possono essere accolte, nella misura di un posto, previa autorizzazione da parte della Struttura provinciale competente, donne che non hanno residenza in provincia di Trento e loro eventuali figli/e. L'accesso viene comunque garantito in via prioritaria alle residenti in provincia di Trento che si trovino in situazione di violenza.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 si applica una tariffa/retta giornaliera definita in euro 85,00 per le donne ed euro 65,00 per i/le figli/e minorenni. Per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una retta di assenza pari:
 - ❖ all'80% della retta intera per le prime quattro settimane;

❖ al 65% della retta intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

6. Gli importi di cui al comma 5 vanno esplicitati nel bilancio consuntivo e nella documentazione per il quarto acconto e il saldo del contributo.

Art. 4

Modalità e tempi di attivazione e di dimissione

1. L'inserimento in Casa rifugio delle donne e degli/delle eventuali figli/e minori avviene nel seguente modo:
 - a. l'accoglienza in struttura avviene su richiesta diretta della donna o in seguito a segnalazione da parte di Servizi sociali territoriali, Forze dell'Ordine, Servizi sanitari, Socio sanitari, Magistratura ed altri soggetti del Terzo settore;
 - b. le ammissioni al Servizio sono decise in equipe, esaminando in particolare l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti;
 - c. le richieste di ammissione possono pervenire alla Casa rifugio in tutto l'arco delle 24 ore, tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Il Soggetto gestore garantisce la tempestiva attivazione dei contatti con la donna e gli eventuali segnalanti, al fine di valutare la situazione di rischio e individuare rapidamente la soluzione più idonea a garantire la messa in protezione della donna vittima di violenza;
 - d. nel caso di richiesta di accoglienza in emergenza in Casa rifugio e contestuale mancanza di posti disponibili, oppure nel caso in cui si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altre persone presenti in struttura, ovvero si valuti che l'inserimento metterebbe a rischio la segretezza dell'indirizzo, il Soggetto gestore individua soluzioni alternative al collocamento nella struttura, come descritto all'art. 8 comma 2 e 3.
2. Il Soggetto gestore deve comunicare immediatamente la presenza di figli/e accolti/e al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente ed all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza.
3. Le modalità di dimissione sono concordate tra il Soggetto gestore, la donna accolta e il Servizio sociale territoriale, quando presente.

Descrizione del Servizio

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli/delle eventuali figli/e minori presso Casa rifugio si articola nel seguente modo:
 - a. INSERIMENTO, PROGRAMMATO O IN EMERGENZA: riguarda il primo periodo di accoglienza e si caratterizza per la valutazione del rischio, la messa in sicurezza della donna e degli/delle eventuali figli/e, la possibilità per la donna di allentare le tensioni e le preoccupazioni conseguenti alla vittimizzazione, l'approfondimento della situazione, il soddisfacimento dei bisogni essenziali e l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito di questa fase si effettuano la raccolta della storia di violenza e una prima valutazione del rischio con definizione del piano di sicurezza; vengono avviati i contatti con il legale e con il Servizio sociale territoriale (sempre in presenza di figli/e minorenni; negli altri casi per necessità specifiche della donna); viene documentata la situazione sanitaria (lesioni e sintomi legati al vissuto traumatico); vengono espletate le azioni connesse alla frequenza dei servizi educativi e/o scolastici dei/delle figli/e accolti/e insieme alle madri; viene elaborato il Progetto personalizzato; vengono garantiti orientamento e informazioni per l'accesso alla rete dei servizi. Per tutto il periodo della fase di accoglienza, alle donne prive di reddito o impossibilitate ad accedervi, viene erogata una diaria di € 9,00 per ciascuna donna e € 4,00 per ciascun figlio/a. Questa fase si conclude entro 30 giorni.
 - b. PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione del Progetto personalizzato, pianificato e condiviso insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete territoriale eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale e i Servizi sanitari specialistici. Questa fase è focalizzata sul: mantenimento delle condizioni di tutela e sicurezza della donna e dei/delle figli/e; sostegno nell'elaborazione del vissuto violento; accompagnamento nelle questioni legali (denuncia, separazione,...) e amministrative (congedo lavorativo, documenti di soggiorno,...); espletamento di azioni per il raggiungimento di indipendenza economica e alloggiativa; accompagnamento della genitorialità materna; affiancamento e sostegno ai/alle figli/e per il superamento della violenza subita o assistita e nell'accesso ai servizi educativi e di supporto scolastico, anche attraverso la rete territoriale. Questa fase si conclude di norma entro 5 mesi dall'inizio dell'accoglienza.
 - c. CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA: nell'ultimo mese di permanenza in struttura prosegue il sostegno delle donne e dei/delle loro figli/e, con una maggiore focalizzazione sugli aspetti dell'autonomia economica e alloggiativa, in una

prospettiva di sicurezza. Viene proposta una rilettura del percorso fatto e viene valutata la qualità del servizio offerto. Infine viene predisposta la relazione di dimissione, il cui contenuto deve essere condiviso con la donna, resa fruibile a richiesta del Servizio sociale territorialmente competente, se presente, o dell'Autorità giudiziaria, indicando anche gli interventi necessari nel periodo post dimissione, sia per la donna che per i/le figli/e. Questa fase si conclude, di norma, entro i 6 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

2. La Casa rifugio opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici.
3. La Casa rifugio non applica tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
4. La durata dell'accoglienza non può superare i 180 giorni.
5. In caso di comprovate e motivate esigenze, in particolare legate alla valutazione del rischio, che devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, previa condivisione con il Servizio sociale territoriale, se presente, l'accoglienza può essere prorogata, per ulteriori 180 giorni.
6. Eventuali permanenze oltre i termini indicati ai commi 4 e 5, devono essere comunicate alla Struttura provinciale competente entro un mese dalla scadenza dei termini stessi e dalla stessa autorizzate.
7. Il Soggetto gestore definisce il Regolamento interno per la permanenza presso la struttura, che la donna deve sottoscrivere prima dell'avvio dell'accoglienza.
8. Il Soggetto gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del Progetto personalizzato. Tale verifica deve coinvolgere le operatrici, la donna, il Servizio sociale territoriale, se presente, ed eventuali altri servizi coinvolti.
9. Il Soggetto gestore deve garantire ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei/delle figli/e, delle operatrici e di eventuali collaboratori/trici.

Art. 6

Struttura

1. La Casa rifugio è collocata nel territorio di un comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, in una posizione che consente un facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado nonché la possibilità di integrazione lavorativa e sociale.
2. Il Soggetto gestore mette a disposizione un'unica struttura indipendente ad indirizzo segreto, la quale deve garantire la dignità nonché il diritto all'anonimato ed alla riservatezza alle ospiti; deve

inoltre essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, da destinare all'accoglienza.

3. La struttura deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a. misure anti-intrusione e di videosorveglianza, la cui dotazione è comprovata dalla certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della convenzione;
 - b. disponibilità di almeno due (2) zone attrezzate ad uso cucina e di una (1) zona lavanderia;
 - c. disponibilità di almeno un (1) servizio igienico- sanitario ogni due (2) donne/nuclei;
 - d. disponibilità di almeno uno (1) spazio dedicato ai/alle bambini/e;
 - e. disponibilità di spazi distinti da quelli in uso alle donne a disposizione delle operatrici per le attività di consulenza, ufficio e presidio notturno;
 - f. disponibilità di uno spazio esterno o la presenza di un parco nelle vicinanze.
4. Le stanze o gli appartamenti destinati alle donne sono puliti dalle stesse ospiti alle quali sono stati assegnati. Il Soggetto gestore si avvale di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro, per la pulizia e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di ospiti.
5. Il Soggetto gestore manutiene regolarmente e tempestivamente gli impianti, le attrezzature e la struttura, al fine di garantire l'efficienza, avvalendosi di personale idoneo con regolare e specifico contratto di lavoro.
6. Il Soggetto gestore si impegna, per l'intera durata della convenzione, a garantire il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché delle caratteristiche ulteriori dichiarate possedute o comprovate all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7

Ulteriori obblighi relativi alla gestione di Casa rifugio

1. Il Soggetto gestore assolve i seguenti obblighi:
 - a. compresenza di due operatrici per lo svolgimento dei colloqui con le donne e di una operatrice anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento dei/delle figli/e;
 - b. impiego per la realizzazione del Servizio Casa rifugio di almeno:
 1. cinque (5) operatrici anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento delle donne;
 2. una (1) operatrice anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento

dei/delle figli/e;

3. una (1) coordinatrice.
 - c. funzioni di coordinamento per almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
 - d. presidio notturno passivo garantito da un'operatrice anti violenza;
 - e. accoglienza della donna e realizzazione di quanto previsto dal Progetto di accoglienza;
 - f. fornitura di biancheria letto/bagno e indumenti di prima necessità;
 - g. fornitura iniziale di alimenti e prodotti per l'igiene personale e degli ambienti;
2. Sono inoltre garantiti, in condizione di sicurezza e protezione, in stretta collaborazione con i competenti Servizi sociali territoriali, gli incontri con i/le figli/e eventualmente collocati/e presso altra struttura, così come deve essere facilitato il raccordo con l'Ente locale territorialmente competente al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate.

Art. 8

Consulenza e gestione delle emergenze

1. Il Soggetto gestore supporta le Forze dell'ordine, i Servizi sanitari, i Servizi sociali, i Servizi socio-sanitari, i Consulenti gli Enti del Terzo settore ed altre Istituzioni, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano), da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.
2. Il Soggetto gestore:
 - a. collabora con il servizio di Pronto Intervento Sociale, che interviene nel territorio provinciale per la gestione delle situazioni di emergenza quando coinvolgono donne vittime di violenza;
 - b. offre immediata consulenza agli operatori;
 - c. procede ad una prima valutazione del rischio e, se necessario, attiva l'accoglienza della donna vittima e degli/delle eventuali figli/e. Se non è possibile realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione, anche in relazione alle altre persone già presenti in struttura), il Soggetto gestore si attiva per il collocamento presso altri soggetti della rete provinciale anti violenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera.
 - d. procede, in situazioni di urgenza, su richiesta dei servizi sociali territoriali competenti per la presa in carico della donna e nel rispetto della scelta della donna stessa, a collocarla con

gli eventuali figli presso strutture gestite da soggetti iscritti all'elenco aperto dei gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, previa comunicazione alla Provincia. Tale collocamento è disposto quando non è possibile realizzare l'accoglienza ai sensi della lettera c). I tempi massimi di permanenza non possono superare i 180 giorni. In caso di comprovate e motivate esigenze, in particolare legate alla valutazione del rischio, che devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, previa condivisione con il Servizio sociale territoriale e autorizzazione della Provincia, l'accoglienza può essere prorogata, per ulteriori 180 giorni. L'individuazione della struttura avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione

3. Per l'accoglienza in struttura alberghiera in emergenza la spesa giornaliera non può essere, di norma, superiore ad euro 150,00 al netto di IVA e/o oneri fiscali per nucleo familiare, composto da due persone, e protrarsi per un periodo non superiore a 10 giorni per ciascun collocamento, salvo esigenze emergenti da definire e concordare tra la Provincia e il Soggetto gestore con scambio di corrispondenza, fermo restando il limite massimo di spesa di euro 20.000,00 annui onnicomprensivo. Per ciascuna donna collocata presso una struttura alberghiera il Soggetto gestore garantisce un intervento educativo di circa 25 ore fino alla definizione della progettualità, che si concretizza in:
 - a. intervento educativo di supporto con colloqui anche di valutazione del rischio;
 - b. eventuale contatto con il Servizio sociale territorialmente competente;
 - c. fornitura di beni di prima necessità;
 - d. accompagnamento della donna nelle eventuali comunicazioni con l'Autorità giudiziaria.
4. La spesa annuale per l'accoglienza presso strutture fuori provincia di cui alla lettera d) del comma 2, non può essere superiore ad euro 110.000,00 onnicomprensivi. Le tariffe/rette massime giornaliere per tali accoglienze sono di norma pari a quelle previste per l'accoglienza in Casa Rifugio e in Abitare Accompagnato di donne che non hanno residenza in Provincia di Trento e dei loro eventuali figli/e. In casi eccezionali e motivati, su indicazione dei Servizi sociali tali rette/tariffe possono essere derogate, previa comunicazione e autorizzazione da parte della Provincia.
5. Il Soggetto gestore informa tempestivamente la Provincia sui collocamenti effettuati ai sensi della lettera d), comma 2 e in particolare comunica i seguenti dati:
 - a. periodo del collocamento;
 - b. struttura di destinazione;
 - c. importo tariffe/rette giornaliere applicate (adulti/minori) ed importo complessivo riferito al

periodo di inserimento;

d. Servizio sociale inviante.

6. Le fatture/note di pagamento relative ai collocamenti di cui alla lett. d) del comma 2, emesse dall'Ente che gestisce la struttura fuori provincia presso cui è effettuato l'inserimento, sono pagate dal Soggetto gestore previa dichiarazione rilasciata dal Servizio sociale territoriale inviante attestante l'avvenuta fruizione del servizio da parte della donna beneficiaria. Del pagamento delle fatture/note di pagamento il Soggetto gestore informa la Provincia che può richiederne copia.
7. La Provincia si riserva la facoltà di verificare la correttezza della procedura descritta con riferimento alla gestione delle emergenze ed eventualmente non riconoscere la relativa spesa, che risulti priva di idonea documentazione a supporto. In tal caso la relativa spesa resta a carico del Soggetto gestore.

SEZIONE II - ABITARE ACCOMPAGNATO

Art. 9

Destinatario del servizio Abitare accompagnato

1. L'Abitare accompagnato - filiera violenza è un servizio residenziale di supporto abitativo che si rivolge a donne maggiorenni residenti nella provincia di Trento, ed ai/alle loro eventuali figli/e minorenni, che subiscono, o abbiano subito violenza che non siano portatrici di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti, disabilità fisica o psichica,...) tali da richiedere un'assistenza continua e/o specializzata, indipendentemente dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.
2. Possono essere accolte anche donne che non provengono da un precedente inserimento in Casa rifugio, ma che si trovano comunque nella necessità di essere protette e accompagnate nel raggiungimento di una più piena autonomia, per difficoltà derivanti da situazioni di violenza.
3. Possono essere accolte, nella misura di un posto, previa autorizzazione da parte della Provincia, donne, ed eventuali figli/e, che non hanno residenza in provincia di Trento. L'accesso deve comunque essere garantito in via prioritaria alle donne in situazione di violenza residenti in provincia di Trento.
4. Nel caso previsto dal comma 3 il relativo costo è addebitato all'Ente pubblico territorialmente competente, a cui si applica, con decorrenza dal primo giorno di inserimento, una tariffa/retta giornaliera di euro 25,00 per gli adulti ed euro 20,00 per i/le figli/e minorenni. Per i periodi di

assenza è corrisposta alla struttura una retta di assenza pari:

- ❖ all'80% della retta intera per le prime quattro settimane;
- ❖ al 65% della retta intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

Tali somme devono essere esplicitate nel bilancio consuntivo e nella documentazione per il quarto acconto e il saldo del contributo.

Art. 10

Modalità e tempi di attivazione e dimissione

1. L'inserimento presso Abitare accompagnato delle donne e degli/delle eventuali figli/e minori avviene su richiesta della donna o in seguito a segnalazione da parte dei Servizi sociali territoriali.
2. Le ammissioni sono decise in equipe, esaminando in particolare: l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti.
3. Per ciascuna donna accolta viene definito un Progetto di accoglienza condiviso nei contenuti con il Servizio sociale territorialmente competente, se presente, ed eventuali altri soggetti coinvolti.
4. Le modalità di dimissione sono concordate tra il Soggetto gestore, la donna accolta e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.
5. Le modalità di dimissione sono definite nel progetto di accoglienza in accordo con la donna, il Soggetto gestore ed il Servizio sociale territoriale competente, quando presente. Le dimissioni avvengono in seguito al perseguimento degli obiettivi individuati, per altre motivazioni, per autodimissione. La conclusione del progetto include azioni a supporto ed accompagnamento all'autonomia della donna, tenuto conto delle esigenze di supporto definite nel progetto e dell'eventuale mandato attivo in carico ai servizi.

Art. 11

Descrizione del servizio

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli/delle eventuali figli/e minori presso l'abitare accompagnato - filiera violenza, si articola nel seguente modo:
 - a. INSERIMENTO: La prima fase di accoglienza è dedicata all'adattamento al nuovo contesto di vita e all'avvio della conoscenza reciproca tra la donna, le operatrici e le altre ospiti. Viene elaborato il Progetto personalizzato realizzato insieme alla donna e con il

coinvolgimento degli altri soggetti della rete territoriale eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale e i Servizi Sanitari specialistici. Eventuali figli/e verranno accompagnati nella comprensione dell'intervento; vengono espletate le azioni connesse alla frequenza dei servizi educativi e/ o scolastici dei bambini accolti insieme alle madri. Questa fase si conclude entro 30 giorni.

- b. PROGETTO DI ACCOGLIENZA: questa fase è focalizzata sull'attuazione del Progetto personalizzato. Le attività in questa fase sono quindi orientate alla ridefinizione di un percorso di vita libero dalla violenza, attraverso il raggiungimento dell'autonomia relazionale, economica/lavorativa e abitativa. Viene fornito ai bambini e alle bambine il sostegno per il superamento della violenza subita o assistita e nell'accesso ai servizi educativi e di supporto scolastico, anche attraverso la rete territoriale ed in stretto raccordo con il Servizio Sociale competente. Questa fase si conclude di norma entro 5 mesi dall'inizio dell'accoglienza.
- c. CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA: l'ultimo mese di permanenza in struttura è focalizzato sul consolidamento delle condizioni relazionali, economiche ed alloggiative che consentano alla donna di rendersi autonoma e indipendente. Infine viene predisposta la relazione di dimissione, il cui contenuto deve essere condiviso con la donna, resa fruibile a richiesta del Servizio sociale territorialmente competente, se presente, o dell'Autorità giudiziaria. Questa fase si conclude, di norma, entro i 6 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

- 2. Abitare accompagnato opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici.
- 3. Abitare accompagnato non applica tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
- 4. La durata dell'accoglienza non può superare i 180 giorni.
- 5. In caso di comprovate e motivate esigenze - valutate dal personale di Abitare accompagnato - che devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, previa condivisione con il Servizio sociale territoriale, se presente, l'accoglienza può essere prorogata, per ulteriori 180 giorni.
- 6. Eventuali permanenze oltre i termini indicati ai commi 4 e 5, devono essere comunicate alla Struttura provinciale competente entro un mese dalla scadenza del termine stessi e dalla stessa autorizzate.

Art. 12

Struttura

1. La sede di realizzazione dell'intervento è collocata nel territorio di un comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, che consente un facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado, la possibilità di integrazione lavorativa e sociale.
2. Il Soggetto gestore mette a disposizione __ strutture con un numero di __ alloggi, intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto. Tali strutture devono garantire la dignità nonché il diritto all'anonimato ed alla riservatezza alle ospiti; devono inoltre essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, da destinare all'accoglienza.
3. Ciascun alloggio ha una capienza massima di tre (3) posti in base alle specificità dei contesti e dei nuclei accolti.
4. Ciascun alloggio destinato alle donne è pulito dalle stesse. Il Soggetto gestore si avvale di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro, per la pulizia e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di ospite.
5. Il Soggetto gestore manutiene regolarmente e tempestivamente gli impianti, le attrezzature e la struttura, al fine di garantire l'efficienza, avvalendosi di personale idoneo con regolare e specifico contratto di lavoro.
6. Il Soggetto gestore si impegna, per l'intera durata della convenzione, a garantire il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché delle caratteristiche ulteriori dichiarate possedute o comprovate all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 13

Ulteriori obblighi relativi alla gestione dell'Abitare accompagnato

1. Il Gestore deve assolvere i seguenti obblighi:
 - a. presenza di una operatrice anti violenza impiegata a tempo pieno, con presidio di almeno tre (3) ore settimanali per ciascuna donna/nucleo;
 - b. funzioni di coordinamento per almeno 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
 - c. monitoraggio con cadenza almeno settimanale di ogni struttura;
 - d. accoglienza della donna e realizzazione di quanto previsto dal progetto di accoglienza;

- e. orientamento ed informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- f. attività di sostegno ed accompagnamento individualizzato alle persone accolte
- g. sostegno ai/alle figli/e delle donne ospiti per il superamento della violenza subita o assistita, attraverso la rete territoriale ed in stretto raccordo con i servizi sociali territoriali competenti.

SEZIONE III - DISCIPLINA COMUNE

Art. 14

Presidio del Servizio

1. Casa rifugio è presidiata, tramite la presenza in servizio di almeno un'operatrice antiviolenza, 24 ore su 24 ore per sette giorni a settimana compresi i festivi.
2. Abitare accompagnato è presidiato da un'operatrice antiviolenza cinque (5) giorni a settimana per almeno tre (3) ore al giorno in relazione alla presenza delle donne, garantendo comunque reperibilità telefonica 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche per il tramite della Casa rifugio.

Art. 15

Importo massimo del contributo e durata del servizio

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 1.650.000,00. L'importo annuo massimo del contributo è di euro 550.000,00.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
3. Il Servizio ha durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi sulla base della valutazione da parte del servizio provinciale competente, della programmazione basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo le modalità di erogazioni previste dall'art. 23.
4. Se la Provincia alla scadenza della presente convenzione non ha ancora provveduto ad affidare nuovamente il Servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione e nel relativo Bando, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto gestore per garantire la continuità del Servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 16

Trattamenti e requisiti del personale

1. Il Soggetto gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a:
 - a. osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
 - b. applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) per le cooperative sociali ed integrativo provinciale;
 - c. garantire che, fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto al 6 febbraio 2020, l'ottanta per cento (80%) del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l'utenza, possieda i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1 e 2.3 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
 - d. applicare i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento) a tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del Servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020.
3. Il Soggetto gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi possono accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice ed a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).
4. Il personale interviene nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi provinciali e nazionali

ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35 ed alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

5. Il Soggetto gestore assicura:

- a. la disponibilità di personale esclusivamente femminile a contatto con le donne, comprese eventuali volontarie;
- b. la disponibilità di almeno un'operatrice che conosca le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
- c. la formazione delle operatrici, seguendo un approccio di genere, sui seguenti temi: la violenza maschile contro le donne, le sue cause strutturali e conseguenze, la valutazione del rischio, i bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, i principi della Convenzione di Istanbul, l'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi (120) ore di formazione iniziale, di cui almeno sessanta (60) di affiancamento. Le operatrici devono effettuare inoltre almeno sedici (16) ore annue di aggiornamento;
- d. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione (a cadenza mensile) deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- f. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- g. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- i. la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy;

- j. la disponibilità di un automezzo in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti;
 - k. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro.
7. Il Soggetto Gestore assicura la trasmissione alla Provincia del Piano annuale per la formazione, che tenga conto di quanto indicato nella proposta progettuale.
 8. All'avvio del Servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione deve essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione deve essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
 9. Il Soggetto gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 17

Obblighi in capo al Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.
2. Il Soggetto gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente convenzione e di quelli riportati nella proposta progettuale presentata, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando e fornisce alla Provincia le informazioni richieste, necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività.
3. Il Soggetto gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:
 - a. registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - b. quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
 - c. documentazione personale relativa alle donne e ai/alle loro figli/e.
4. Il Soggetto gestore, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.
5. Il Soggetto gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno

del Servizio.

6. Il Soggetto gestore valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le ospiti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione sono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente.
7. Il Soggetto gestore garantisce l'impiego di una figura professionale qualificata, esclusivamente femminile, nel ruolo di coordinatrice, adeguatamente formata e specializzata sul tema della violenza di genere ed in possesso di comprovata esperienza rispetto al ruolo e funzioni da ricoprire. La coordinatrice, o sua delegata, assicura le seguenti funzioni:
 - a. organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
 - b. organizzazione con regolarità degli incontri dell'équipe educativa (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);
 - c. garanzia e controllo del comportamento professionale delle operatrici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - d. promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - e. verifica costante della qualità del servizio;
 - f. contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni, tenendo conto delle necessità fondamentali di protezione delle donne e dei/delle loro figli/e al fine di svolgere le funzioni condivise;
 - g. garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'équipe e con i Servizi sociali territorialmente competenti;
 - h. partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza e ad altri tavoli istituzionali su invito della Provincia.
8. Il numero telefonico della Casa rifugio è collegato al 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
9. Non possono prestare la propria attività nel Servizio le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti sulle donne.

10. Le avvocate che prestano la propria attività nel Servizio sono iscritte all'albo del patrocinio a spese dello Stato.

Art. 18

Funzioni condivise tra gestori del medesimo Servizio residenziale

1. Il Soggetto gestore partecipa, con gli altri Soggetti gestori del medesimo Servizio, al gruppo tecnico provinciale per il coordinamento e la condivisione delle seguenti funzioni:
 - a. programmazione di azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione;
 - b. partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con le finalità del Servizio;
 - c. individuazione di iniziative di formazione comuni;
 - d. confronto sulla metodologia di lavoro.

Art. 19

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali:
 - a. la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b. entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 20

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.
2. Il Soggetto gestore si obbliga a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 ed alle norme nazionali di sua applicazione.

Art. 22

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 23

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata del Servizio, è erogato secondo le modalità previste nella Convenzione. L'erogazione del contributo avviene mediante acconti periodici e di un saldo annuale.
2. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente

comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 5 del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al Servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia
8. Nel caso in cui il Soggetto gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto ed in luogo della documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (nr. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 5 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo assegnato, l'importo del contributo medesimo rimane invariato; se risulta inferiore l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
12. Se risulta erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al

recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Struttura provinciale competente sino alla data di effettivo versamento.

Art. 24

Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 25

Cause di risoluzione e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dal Bando o su iniziativa del Soggetto gestore in caso di rinuncia al contributo.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno sei (6) mesi, fermi restando gli obblighi previsti dal Bando.

Art. 26

Monitoraggio del Progetto e revisione della Convenzione

1. La Provincia e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della

trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. L'eventuale coprogettazione ha la durata massima di sessanta (60) giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Se la revisione determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 27

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 28

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente della Struttura provinciale
competente in materia di prevenzione e contrasto della violenza

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).